

LA RIDUZIONE DI PENA NELL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

MASSIMO PAVARINI (*)

1) A sette anni di distanza dall'entrata in vigore della riforma penitenziaria è ragionevole affermare che l'opera interpretativa della giurisprudenza sulle numerose questioni aperte dalla legge 354/1975 si è definitivamente « assestata ». Si è concluso il primo e « fisiologico » ciclo di incertezza in un senso, per la verità, prevedibile anche se non sempre auspicabile.

Respinte come infondate le numerose eccezioni di incostituzionalità, superati gli iniziali e limitati « sbandamenti » della Corte di cassazione con il progressivo consolidamento delle interpretazioni più distanti da quelle « radicali » che si erano palesate nella prassi di alcune Sezioni di sorveglianza, disciplinato in questo modo la stessa attività della magistratura di merito, l'universo penitenziario — così agitato nella sua drammatica realtà — appare quale pianeta freddo ed antico agli occhi di chi lo contempla attraverso i « discorsi » dei giudici.

Si taccia, poi, della distanza — a volte siderale — tra attenzione dottrinale e prassi giudiziaria; forse, come non mai altrove, la riflessione scientifica nel settore dell'esecuzione penale gioca un ruolo tutto esterno alla produzione, trasformazione ed interpretazione del suo diritto (1).

(*) Docente di Diritto penitenziario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

(1) E non potrebbe essere altrimenti, se è rispondente al vero la tesi secondo la quale le ragioni del penitenziario, come pratica istituzionale, vivono « altrimenti » dalla forma giuridica che formalmente parrebbe disciplinarli. Questa « autonomia » del penitenziario dal giuridico — dimostrata a diversi livelli nella ricostruzione storica — trova anche in questo più limitato contesto dei rapporti tra dottrina e prassi giurisprudenziale una chiara verifica: l'unica « possibile » — nel senso di « efficace » — interpretazione del diritto penitenziario è quella che favorisce e legittima le ragioni materiali di sopravvivenza dell'istituzione carceraria. Ogni sforzo ortopedico sul diritto penitenziario e sulla sua prassi giurisprudenziale nel

E queste sintetiche considerazioni iniziali al solo e limitato fine di dare ragione dei tempi brevi in cui si è consolidata — e per il futuro immediato, diciamo definitivamente — la lettura giurisprudenziale dell'ordinamento penitenziario (2).

Va però precisato che non tutti gli istituti (3) previsti dall'ordinamento penitenziario hanno trovato una « immediata » soluzione nella interpretazione della giurisprudenza. La resistenza mostrata da alcuni nel consolidarsi « definitivamente » è dipeso sia dall'ampiezza della frattura nella interpretazione tra magistratura di merito e quella di legittimità, sia da una possibile « ambiguità » del fine « pratico » o « atipico » che un determinato istituto poteva avere, a seconda di come veniva inteso, nel governo delle carceri.

Il caso più significativo è certamente quello che concerne l'istituto della riduzione di pena. La distanza tra interpretazione di merito e quella di legittimità è stata tra le più ampie, divergendo radicalmente, come si vedrà, sul punto più qualificante dell'istituto, aderendo la Corte di cassazione — anche se

senso di ridurre la centralità del momento custodialistico, si palesa ontologicamente incompatibile con l'istituzione stessa. Sul « giuridico-penitenziario » l'istituzione carceraria vince, e non può che vincere, salvo poi perdere — come di fatto sta perdendo — nei confronti di processi materiali che sono « estranei » al penitenziario stesso, come i fenomeni di decarcerizzazione, depenalizzazione, amministrazionizzazione del controllo sociale, ecc.

(2) Non sono mancati — per la verità — espedienti « tecnici » che hanno favorito vuoi l'uniformità che la celerità in questo processo di « fissazione » dell'immagine della legge penitenziaria nell'interpretazione giurisprudenziale. Si pensi, ad esempio, alla circostanza affatto irrilevante che tutta la materia relativa all'ordinamento penitenziario è stata assegnata alla prima Sezione penale della Cassazione.

(3) Qual'è l'immagine d'insieme dell'esecuzione penale che emerge dalla « lettura » giurisprudenziale? Diciamo « mostruosa » come di un volto riflesso da uno specchio deformante. Gli equilibri, i rapporti di proporzione che reggono quale impalcatura i quasi cento articoli della legge penitenziaria subiscono un processo di stravolgimento profondo: alcune parti si dilatano come afflitte da un processo morboso di elefantiasi, altre progressivamente si riducono, fino a sparire. L'immagine che ne appare è però quantomai istruttiva da un'analisi critica. Cerchiamo di interpretarla. Non solo da un punto di vista quantitativo ma anche in rapporto alla qualità delle questioni affrontate la pratica giurisprudenziale viene a tratteggiare un profilo dell'esecuzione penitenziaria ben diverso, ad esempio, dall'immagine che è possibile ricavare dalla riflessione dottrinale. Solo alcuni aspetti della riforma sembrano avere una realtà, come l'affidamento in prova al servizio sociale, la disciplina dei permessi, l'istituto della riduzione di pena, e già molto distanziata la misura della semilibertà. Altri momenti — pure assai qualificanti — quali il trattamento, il lavoro carcerario, il sistema disciplinare, etc., trovano scarsissima rappresentazione nell'attività sia dei magistrati di sorveglianza che, di riflesso, nelle sentenze del Supremo Collegio. Alcuni di essi, addirittura non hanno mai trovato riscontro giurisprudenziale in questi cinque anni. Ora, a ben intendere, l'unica pratica giurisprudenziale sembra essersi orientata nella prospettiva unilaterale di quegli istituti che in tutto o in parte « riducono » l'esecuzione penitenziaria vera e propria, cioè degli istituti che « allontanano » in qualche modo dalla

con alcune oscillazioni — per una concezione c.d. unitaria a fronte di una certa prassi delle sezioni di sorveglianza orientata verso una interpretazione c.d. atomistica. Ma la questione a mio parere decisiva per potere dare ragione di una divergenza interpretativa di questa intensità è da ravvisare nell'uso « pratico » che l'istituto in oggetto poteva — e può — avere nella disciplina dell'universo carcerario. Ma su questo punto vedasi oltre (4).

Le ragioni che motivano questa breve nota sono duplici: una prima, che consiste nel dare conto, in termini complessivi, delle posizioni definitivamente raggiunte dalla giurisprudenza in tema di riduzione di pena; una seconda, più contingente, che ci è fornita da una recente sentenza della Cassazione, sempre in tema di riduzione di pena (5).

realtà del carcere. E da questa constatazione di fatto, si possono trarre alcune considerazioni generali.

Una prima osservazione potrebbe riguardare il significato reale del processo di giurisdizionalizzazione dell'esecuzione in più occasioni, anche internazionalmente, forse un po' troppo enfaticamente propagandato. Né, d'altra parte, ci sembra che la palesata refrattarietà del momento esecutivo-penitenziario ad ogni intervento dell'organo giudiziario, possa mai attribuirsi a ragioni contingenti, comunque nel tempo mutabili, ma ad un'ontologica resistenza della realtà penitenziaria a sopportare qualsivoglia contaminazione limitatrice delle ragioni disciplinari-amministrative che la pervadono.

Una diversa considerazione potrebbe invece porsi in tema di crisi della pena detentiva. Fenomeno questo che affonda le radici in una realtà ben più complessa di quanto non sia certo dato cogliere dalla sola analisi giurisprudenziale certamente trova anche in questa limitata realtà un'ulteriore testimonianza. Infatti, l'impossibilità di riformare la pena detentiva in termini che non siano quelli ad essa coesenziali dell'istanza custodialistica, si riflette, quasi di necessità, nel solo potenziamento di tutti quegli strumenti — e nello specifico anche di quelli legali — che a diverso livello e con diversa incidenza tendono a negare quella che rimane l'essenza della pena carceraria: il suo momento esecutivo.

Di conseguenza ad essere messa in crisi è la stessa funzione rieducativa della pena che rimane, a tutt'oggi, l'apparato ideologico legittimante la pena detentiva stessa. Nonostante, infatti, che il legislatore abbia nello stesso art. 1 della legge di riforma carceraria riaffermato la volontà di dare attuazione al principio della rieducazione del condannato ex art. 27, comma 3° della Cost., il riscontro con la prassi giurisprudenziale è in un senso palesemente antitetico, quantomeno perché ci mostra il fallimento, lo scacco irreversibile di quel progetto politico: a trovare parziale attuazione sono infatti stati quegli istituti che trovano a loro volta una parziale legittimazione proprio nella critica all'efficacia della pena detentiva. Anche in questa prospettiva viene pertanto a riaffermarsi il fenomeno della c.d. fuga dalla sanzione detentiva.

(4) Drammatizzando i termini della questione per semplificazione espositiva e con l'avvertenza che sul punto ritorneremo in seguito, mi sembra di poter affermare che propendere per un'interpretazione atomistica dell'istituto può significare scegliere la strada di una pacificazione « soffice » della conflittualità carceraria limitandosi a premiare ogni sei mesi la semplice adesione (anche passiva) del detenuto alla realtà istituzionale; rivendicare una interpretazione unitaria vuol dire allontanarsi alquanto da questa prospettiva, per favorire un'ipotesi di « governo forte » del penitenziario che può essere solo discrezionalmente attenuata, se e del caso, da una scelta indulgenziale.

(5) Ci risulta inedita. Porta la data 1 luglio 1981, n. 1161.

L'interesse per questa ultima decisione del Supremo Collegio non è solo attribuibile a quanto in essa si afferma di « nuovo », quanto alla forza argomentativa con cui si motiva detta interpretazione, ovvero, a contrario, si contestano le posizioni che vi si oppongono.

Ma — come spesso accade — nel voler « definitivamente » fare giustizia delle ragioni « nemiche », si finisce per abbandonare il piano della argomentazione tecnico-giuridica (che, in ultima istanza, si offre come coltello a doppia lama) per richiarsi ad opzioni formalmente invulnerabili quali sono quelle ideologiche. Insomma: si confessa esplicitamente che la *ratio* delle riduzioni di pena può essere in quel modo interpretata solo e in quanto si aderisca a una determinata concezione della funzione della pena e del trattamento penitenziario. La qual cosa, di per sé, non può essere certo contestata. Non mi rimane che constatare quanto quella *Weltsanschauung* sia lontana dalla mia e soprattutto denunciare quanto risulti « inadeguata » rispetto ai termini in cui oggi si pone la questione della crisi della pena privativa della libertà.

2) L'art. 54 della legge penitenziaria e gli artt. 26, comma 5°, 94, comma 1° e 2° del regolamento disciplinano l'istituto della riduzione della pena, impropriamente definito come liberazione anticipata. Già contemplato nell'originario disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 1965 all'art. 123, esso costituisce una novità assoluta per il nostro sistema sanzionatorio, anche se il legislatore sembra essersi ispirato ad analoghi istituti da tempo ormai presenti in ordinamenti stranieri (6).

Sebbene infelicemente collocato sotto la rubrica « misure alternative alla detenzione » — in quanto la sua operatività non è certo quella di supplire la pena privativa del tempo con alcuna altra misura, ma più semplicemente di « abbreviare » i termini di scarcerazione — è tra gli istituti penitenziari certamente fra quelli che hanno sollevato maggiori problemi di interpretazione giurisprudenziale « anche perché avendo trovato fin dall'inizio minori ostacoli in ordine alla sua attuazione pratica, è quello rispetto al quale più larghe e più generalizzate si pongono le

(6) Cfr. DI GENNARO, BONOMO, BREDI: *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Milano, 1978, pag. 243.

aspettative dei detenuti, sia per la snellezza dei suoi meccanismi, sia per la polivalenza dei risultati che se ne possono conseguire (7).

Per usare le parole della relazione ministeriale all'originario disegno di legge in precedenza citato « ...la riduzione di pena trattasi in sostanza di un abbuono di una frazione di pena detentiva per ciascun periodo predeterminato di comportamento qualificato » (8). Se quindi lo scopo dell'istituto in oggetto è quello unico di una abbreviazione della durata detentiva da scontare (9), « bisogna per altro rilevare che i suoi effetti concretamente apprezzabili possono prodursi su due piani diversi, e fra loro non necessariamente connessi. Accanto all'effetto più tipico e caratterizzante rappresentato dalla liberazione anticipata quale conseguenza diretta delle riduzioni di pena che via via siano state concesse al condannato — al punto che spesso l'istituto è stato erroneamente identificato con questo suo effetto — la concessione di tali abbuoni produce anche un altro effetto, di natura indiretta, consistente nella abbreviazione dei tempi di pena richiesti dalla legge in vista dell'ammissione alla liberazione condizionale » (10). Infatti, il 4° comma dell'art. 54 ord. penit. dispone che « nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale, la parte di pena detratta » in virtù delle riduzioni « si considera come scontata ».

Ciò che in dottrina risulta inopinabile (11) è la *ratio* che qualificherebbe la riduzione di pena come istituto non omogeneizzabile in alcun modo con la natura della liberazione condizionale, nel senso che « per la riduzione di pena rilevante è il contenuto squisitamente fattuale (partecipazione all'opera di

(7) GREVI: « Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo: verso una soluzione soddisfacente? », in *Diritto penitenziario e misure alternative*. Roma, 1979, pag. 208.

(8) In *Rassegna di studi penitenziari*, 1966, pag. 83 ss.

(9) Cfr. DI GENNARO: « Riduzione di pena e liberazione anticipata », in *Giustizia penale*, 1977, pag. 603.

(10) GREVI: *Riduzione di pena*, ecc., cit., 208-209.

(11) Cfr. DI GENNARO: *Riduzione di pena e liberazione anticipata*, cit.; DI GENNARO, BONOMO, BREDA: cit., pag. 242 ss.; GREVI: *Riduzione di pena*, ecc., cit., pag. 208 ss.; GIULIANI: *Teoria unitaria e teoria atomistica in materia di liberazione anticipata*, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1978, pag. 569 ss.; CIANI: « Sul momento in cui può essere concessa la liberazione anticipata », in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1978, pag. 575 ss.; CESARIS: « I tempi della riduzione di pena: valutazione unitaria e globale », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1980, pag. 596 ss.; CONTI: « Uno spinoso problema di interpretazione in materia di semilibertà », in *Temì romana*, 1979, pag. 5 ss.

rieducazione) e quindi si dovrebbe prescindere dagli atteggiamenti interiori, mirando essa a premiare periodi di condotta positivi al fine di favorire la loro evoluzione in comportamento abituale » (12). E questa interpretazione ispira pure l'attività della Magistratura di sorveglianza che coglie la peculiarità della riduzione della pena all'interno delle diverse modalità in cui si esplica il trattamento penitenziario, per cui le finalità a cui l'istituto è preposto si fondano sul presupposto criminologico della dimostrata difficoltà per il detenuto di programmare la sua vita, di protrarre nel tempo un comportamento che implica fatica e sforzo in vista di un bene non immediato, nel senso che è da presumersi che astratte promesse di beni incerti e molto lontani nel tempo, come la semilibertà e la liberazione condizionale, non abbiano un valore sufficiente a determinare un miglioramento del comportamento. Il metodo con cui si deve attuare l'istituto della liberazione anticipata si informa quindi a questo presupposto e tende perciò ad accorciare i tempi di impegno con periodi ed acquisizioni di un sicuro beneficio.

In termini diametralmente avversi a questa interpretazione si muove invece la Suprema Corte di cassazione, che tende invece, assai impropriamente, ad orientare la propria attività giurisprudenziale in tema di liberazione anticipata affermando che i criteri discrezionali attraverso i quali deve essere concesso il beneficio della riduzione di pena si fondano nell'accertamento di un sicuro ravvedimento del detenuto, venendo in questo modo a confondere la *ratio* della liberazione condizionale con quella assai diversa della liberazione anticipata. Non sfugge pertanto che — volendo anche prescindere dalle argomentazioni tecniche che non consentono in alcun modo questa indebita confusione (13) — così operando la Suprema Corte tende a restringere ulteriormente lo spazio di applicazione di uno degli istituti più « aperti » allo spirito riformatore volto a limitare la presenza del momento segregativo; e conseguentemente a ciò, attraverso una pratica giurisprudenziale che tende sempre più a diventare costante, sembra voler rendere definitivo il contrasto tra il proprio operato e quello della Magistratura di sorveglianza.

E in questa logica si legga la rassegna giurisprudenziale che segue.

(12) DI GENNARO: *Riduzione di pena*, ecc., cit., pag. 604.

(13) GREVI: *Riduzione di pena*, ecc., cit., pag. 212 ss.

3) A seguito dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che ha esplicitamente abrogato l'ultimo comma dell'art. 54 legge penitenziaria (« La concessione della liberazione anticipata non è ammessa nei casi di cui al 2° comma dell'art. 47 »), la Corte costituzionale con ordinanza 20 aprile 1978, n. 50 (14), ha restituito gli atti relativi alle questioni di costituzionalità dell'art. 54 (non diversamente da quanto fatto per le questioni sollevate in merito agli artt. 47 e 48) ai giudici *a quibus*. Infatti, in quanto l'applicazione delle misure alternative alla detenzione (e in questo senso anche la liberazione anticipata) non è più preclusa ai condannati per i delitti di rapina, rapina aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione e per coloro che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole, cadono implicitamente le numerose eccezioni di incostituzionalità che erano state sollevate con riferimento agli artt. 3, 25 comma 2°, 27 comma 3° e 111 della Costituzione.

L'istituto della liberazione anticipata così riformato si presta pertanto ad un'unica possibile eccezione di incostituzionalità, esattamente nel suo 1° comma, ove prevede che la riduzione di venti giorni per ogni semestre di pena detentiva non sia frazionabile proporzionalmente nel caso di pena di entità inferiore al semestre per contrasto con il principio di uguaglianza *ex* art. 3 della Costituzione (15).

Di diversa natura è la questione di legittimità costituzionale in tema di esclusione del beneficio della riduzione di pena nei confronti dell'ergastolano, sia pure al solo fine di rendere di minore durata il periodo di detenzione necessario per essere ammessi alla liberazione condizionale. In effetti questa preclusione nei confronti del condannato alla pena dell'ergastolo non è contemplato dall'art. 54 né in alcuna parte della legge penitenziaria. Ancora: una interpretazione preclusiva nei confronti dell'ergastolano non è in alcun modo deducibile dai lavori preparatori alla legge stessa, e non trova poi alcun consenso in dottrina, unanimemente orientata in senso decisamente contrario. Solo la rigida chiusura mostrata dalla Suprema Corte (attraverso una giurisprudenza consolidata di cui si rinvia al paragrafo

(14) In *Foro It.*, 1978, I, c. 1323.

(15) In questo senso vedi l'ordinanza di rinvio della Corte di Appello di Roma del 24 agosto 1976, in *Gazzetta Ufficiale*, 5 gennaio 1977, n. 4.

seguente) verso qualunque tentativo di estendere agli ergastolani il beneficio della riduzione della pena ha determinato una situazione di grave *empasse* il cui unico superamento sembra legato ad un eventuale intervento esterno sulla struttura dell'art. 54 ord. penit. nel senso di rendere testualmente impraticabile la interpretazione giurisprudenziale oggi dominante. « In questo senso — precisa GREVI (16) — una via potrebbe essere quella dell'iniziativa legislativa... ovvero, quella dell'incidente di incostituzionalità ». Ed è proprio questa ultima che ha acquistato maggiore attualità: sul fenomeno della c.d. norma reale — quella cioè che risulta tale nella fattualità giurisprudenziale — la Corte costituzionale è stata investita della questione dell'art. 54 ord. penit. con riferimento « alla unanime e costante interpretazione della Suprema Corte » contraria all'applicabilità della riduzione di pena agli ergastolani perché simile interpretazione discriminatoria non è manifestamente infondato ritenere possa essere in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3° della Costituzione (17).

4) Come anticipato nel paragrafo precedente l'interpretazione della Suprema Corte è nel senso di negare l'applicabilità del beneficio della riduzione della pena all'ergastolano, nemmeno al limitato scopo di abbreviare il periodo di ventotto anni di pena scontata, fissato dall'art. 176, comma 3° cod. pen., quale condizione obiettiva per poter godere della liberazione condizionale. La giurisprudenza della Corte di cassazione è a questo proposito unanime e a partire già dalla prima sentenza sul tema (18) si è consolidata nel tempo attraverso ripetute pronuncie (19).

L'argomentazione della Corte che nega la possibilità di estendere anche al condannato alla pena perpetua dell'ergastolo l'istituto della riduzione di pena si fonda su un duplice ordine di motivi.

(16) GREVI, cit., 227.

(17) Cfr. Sezione di sorv. di Palermo, 1 giugno 1978, Di Girolamo, in *Gazzetta Ufficiale*, 7 febbraio 1979, n. 38.

(18) Cass., 24 maggio 1977, ric. P.M. in c. Falchi, in *Giust. pen.*, 1977, II, c. 553.

(19) Cfr.: 6 dicembre 1977, Pisciotta, in *Giust. pen.*, 1978, II, c. 77; 18 ottobre 1977, Da Tos, in *Giust. pen.*, 1978, III, c. 381; 17 gennaio 1978, Cardì, in *Giust. pen.*, 1978, III, c. 644; 23 gennaio 1979, Poddesu, in *Giust. pen.*, 1979, II, c. 386.

In primo luogo si afferma che il beneficio di cui all'art. 54 ord. penit. concerne solamente i condannati a pena detentiva temporanea; « è solo in tal modo che possono avere un significato logico le locuzioni « liberazione anticipata » e « riduzione di pena », nonché la prevista comunicazione del provvedimento all'organo che procede ad esecuzione perché predisponga per la liberazione anticipata (2° comma) e la revoca del beneficio in caso di condanna per delitto non colposo commesso successivamente nell'ulteriore corso di esecuzione (3° comma) » (20).

In secondo luogo, si precisa, è significativo il silenzio del legislatore, nel senso che « se questi avesse voluto estendere il beneficio all'ergastolano, avrebbe disposto la commutazione della pena in temporanea, o comunque, avrebbe statuito espressamente nei confronti dello stesso l'utilizzazione del periodo di osservazione ai fini della liberazione condizionale » (21). È quindi il carattere perpetuo della pena dell'ergastolo che « costituisce un limite preclusivo assoluto, che non può essere quindi, in nessun caso, superato e che solo in via eccezionale e col verificarsi di condizioni specificatamente previste dalla legge può venire meno: ed è nei casi di liberazione condizionale e di grazia » (22). E l'eccezionalità dei casi è indirettamente indicata dalle condizioni al verificarsi delle quali si può concedere la liberazione condizionale all'ergastolano: che siano stati « effettivamente » scontati « almeno » ventotto anni di detenzione.

Solo, più recentemente, con la sentenza del 23 gennaio 1979 (23), pur non discostandosi sensibilmente dalle argomentazioni sopra riportate, la Suprema Corte sembra mostrare una minore intransigenza nei confronti dell'asserita inapplicabilità della liberazione anticipata al condannato alla pena dell'ergastolo, se non altro nella parte in cui si riconosce che la contraddizione reale non sussiste tanto tra il principio della individualizzazione del trattamento, quale criterio generale ispiratore del vigente ordinamento penitenziario, e la limitazione della liberazione anticipata alle sole ipotesi di detenzione temporanea, quanto tra l'istituto stesso dell'ergastolo e la funzione rieducativa della pena, di cui l'individualizzazione del tratta-

(20) Cfr. Cass., 17 gennaio 1978, cit., pag. 300.

(21) Cass., 17 gennaio 1978, cit., pag. 301.

(22) Ancora Cass., 17 gennaio 1978, cit., pag. 301.

(23) In *Giust. pen., cit.*, c. 386.

mento altro non è che un necessario corollario. « Senonché — conclude la Corte — essendo l'art. 16 cod. pen. già passato attraverso il vaglio della Corte regolatrice della legittimità delle leggi, e da questa non ritenuta contrastante con il principio costituzionale (della rieducazione del condannato) il tentativo di reintrodurre il problema della compatibilità dell'art. 18 cod. pen. con i principi fissati (dall'ordinamento penitenziario) finisce col risolversi fatalmente in una surrettizia riproposizione del tema della legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo che è già stato affrontato e risolto dalla Corte costituzionale (24).

Pur non nutrendo, personalmente, eccessive aspettative in un mutamento radicale nell'indirizzo giurisprudenziale ora esaminato e riservando pertanto ogni speranza nell'eventuale intervento della Corte costituzionale, giova ugualmente censurare l'inadeguatezza delle argomentazioni scientifiche adottate dalla Suprema Corte. Contestiamole nello stesso ordine con cui sono state presentate.

In primo luogo la lettura dell'art. 54 ord. penit. depone decisamente nel senso contrario alla preclusione del beneficio delle riduzioni di pena nei confronti del condannato alla pena dell'ergastolo. Come giustamente rilevato da GREVI (25), il destinatario del beneficio è esplicitamente individuato dal 1° comma nel « condannato a pena detentiva », cioè attraverso una formula che allude ad ogni specie di pena detentiva, né, d'altra parte, questa conclusione è smentita dalla circostanza che l'istituto della riduzione di pena è teologicamente preordinato ad un più efficace reinserimento nella società del condannato; ovvero, che tale preordinazione vada posta in rapporto ad ogni possibile conseguenza « liberatoria » della riduzione della pena: non solo quindi all'effetto della liberazione anticipata, ma anche alla loro virtuale incidenza anticipatrice sui tempi della liberazione condizionale.

In secondo luogo, il rilievo del silenzio del legislatore gioca in senso opposto a quello voluto dalla Suprema Corte; infatti quando il legislatore penitenziario ha voluto limitare l'applicabilità della legge del 1975 ai soli condannati a pena detentiva temporanea l'ha lasciato intendere chiaramente: vedi, ad

(24) Cass. 23 gennaio 1979, cit., c. 388.

(25) GREVI, cit., pagg. 210-211.

esempio, in materia di affidamento in prova e in tema di semi-libertà.

Per quanto concerne poi il problema della compatibilità dell'istituto in oggetto con la natura della pena dell'ergastolo, l'unico argomento che sembra possedere una qualche consistenza, almeno sul piano strettamente letterale, è quello che fa perno sul rilievo che, eccettuata l'ipotesi della grazia, l'unica possibilità di non rendere perpetua la pena dell'ergastolo è legata alle condizioni previste dall'art. 176 cod. pen. in tema di liberazione condizionale, cioè che il condannato abbia « effettivamente » scontato « almeno » ventotto anni di detenzione. L'impiego dell'avverbio « effettivamente » — usato solo per il caso dell'ergastolano — starebbe a dimostrare — per usare le parole della Suprema Corte — « inequivocabilmente che il periodo minimo di espiazione di 28 anni non può essere oggetto di alcuna riduzione (e ciò perché il legislatore avrebbe ritenuto) indispensabile tale periodo di espiazione-osservazione per l'eventuale reinserimento nella società del condannato all'ergastolo, data la capacità a delinquere mostrata dal soggetto con la gravità del reato commesso » (26).

A questa argomentazione è facile rispondere: *a)* quando il legislatore del 1968 estendeva anche all'ergastolano la possibilità di fruire della liberazione condizionale, ponendo il limite dei ventotto anni di pena scontata, non poteva certo avere presente istituti in qualche modo assimilabili a quello previsto dall'art. 54 dell'ord. penit.; *b)* anche ad ammettere che la formula dell'art. 176, 3° comma cod. pen. sia nel senso di stabilire una sorta di presunzione di « non ravvedimento » sul capo degli ergastolani che ancora non avessero scontato 28 anni di pena, non si può escludere che il legislatore del 1975 abbia seguito un diverso indirizzo, nel senso di superare tale presunzione quando il condannato abbia in concreto dimostrato « la propria partecipazione all'opera di rieducazione al punto di meritare le riduzioni di pena previste dall'art. 54 dell'ord. penit. » (27).

Per questi ultimi motivi dovrebbe pertanto riconoscersi una incidenza parzialmente modificatrice dell'art. 54 ord. penit. sul 3° comma dell'art. 176 cod. pen., nella misura in cui ne di-

(26) Cass. 24 maggio 1977, Falchi, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 1978, pag. 442.

(27) Cfr. GREVI, *op. cit.*, pag. 225.

scende una deroga alla tassatività del limite di pena ivi previsto per l'ammissione alla liberazione condizionale dei condannati all'ergastolo. Non si tratta, d'altronde, dell'unica ipotesi che rivela una simile incidenza di una norma dell'ordinamento penitenziario rispetto a norme del codice penale in materia di trattamento nei confronti degli ergastolani: non meno importante (28) è ad esempio l'effetto abrogativo dell'art. 33 ord. penit. sugli artt. 72 e 184 cod. pen. a proposito dell'isolamento diurno dell'ergastolano.

Ed infine, se non venissero accolte queste conclusioni e se finisse per consolidarsi definitivamente in giurisprudenza la tesi che esclude gli ergastolani dalla fruibilità delle riduzioni di pena ai fini della liberazione condizionale « assai difficilmente tale lettura del combinato disposto degli artt. 176, comma 3° cod. pen. e 54, comma 4° ord. penit., potrebbe andare indenne da censura di legittimità costituzionale sotto il profilo degli artt. 3 e 27, 3° comma della Costituzione » (29). Ed infatti in quest'ottica che si chiarisce l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale di cui si è accennato in precedenza.

5) Un altro aspetto della disciplina dell'istituto in oggetto in cui si è venuto determinando un aperto contrasto tra operato della Magistratura di sorveglianza e giurisprudenza della Cassazione è — come si è già anticipato — in tema di valutazione delle condizioni temporali per la concessione del beneficio della riduzione di pena.

La Magistratura di sorveglianza, così come la dottrina (30), è nel senso che al fine della concessione delle riduzioni di pena si debba valutare distintamente ogni semestre, a fare inizio dal momento in cui decorre l'esecuzione, nel senso che ogni periodo di tempo ha da ritenersi autonomo rispetto agli altri, mentre l'orientamento prevalente della Corte di cassazione è — almeno in un primo momento — nel richiedere per la concessione del beneficio una valutazione globale del periodo detentivo sofferto dal detenuto, per cui il riferimento al semestre andrebbe interpretato come semplice indicazione di un pa-

(28) Cfr. DI GENNARO, BONOMO, BREDA, cit., pag. 81.

(29) GREVI, cit., pag. 226.

(30) Cfr. DI GENNARO, cit., pagg. 604 ss.; GREVI, cit., pagg. 216 ss.; CIANI, cit., pagg. 565 ss.; GIULIANI, cit., pagg. 569 ss.; CESARIS, cit., 596 ss.; contra CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1981, pagg. 274 ss.

rametro temporale per il calcolo aritmetico da effettuare e risulterebbe pertanto sganciato dalla ragione d'essere dell'istituto (31).

Il contrasto non potrebbe essere più netto: valutazione frazionata per semestri, da un lato; valutazione unitaria « globale » dall'altro. A nessuno poi sfugge come dietro queste due contrapposte concezioni si celino due diverse volontà politiche: quella di estendere le possibilità di fruizione del beneficio, da un lato; quella di limitarne nei fatti l'applicazione, dall'altro.

Esaminiamo la posizione assunta in un primo momento dalla Suprema Corte.

L'argomentazione giuridica si fonda sul presupposto, in sé corretto, che la misura alternativa della riduzione di pena rientri, nella sua disciplina, sotto i criteri del trattamento penitenziario individualizzato che, quale strumento dell'opera di rieducazione, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si presenta come un unico inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato e come tale meritevole di riacquistare lo *status* di cittadino libero. Pertanto, in tale visione globale del trattamento penitenziario, non trova né posto, né giustificazione una concezione atomistica che finirebbe col rendere l'opera di rieducazione una serie di compartimenti stagni, perdendosi così di vista il risultato finale rieducativo, che non può che costituire la sintesi dell'intero trattamento. Ora, il principio della globalità del trattamento, prosegue l'argomentazione della Corte di cassazione, non può non valere anche per la liberazione anticipata, la quale può essere concessa soltanto se il condannato, partecipando al trattamento penitenziario individualizzato, dimostri di aver conseguito una rieducazione tale da giustificare e rendere efficace il suo reinserimento nella società. Ciò che conta, quindi, è il giudizio finale espresso globalmente, sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli periodi semestrali durante i quali si è sviluppato il trattamento senza

(31) Cass.: 1° aprile 1977, Cosenza, in *Giust. pen.*, 1978, III, 448, m. 367 e 368; 7 giugno 1977, Borzumati, in *Giust. pen.*, 449, m. 369; 26 ottobre 1977, Laurenza, in *Giust. pen.*, 1977, 449, m. 370; 20 marzo 1978, Cimino, in *Giust. pen.*, 1979, III, 32, m. 29; 5 aprile 1977, Ric. P.M. c. Fida, in *Foro It.*, 1977, II, c. 225 ss.; 14 novembre 1977, Giammarella, in *Giust. pen.*, 1978, II, cc. 81 ss.; 7 novembre 1977, Monti, in *Giust. pen.*, 1978, II, cc. 83 ss.; 27 novembre 1978, Genco, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1980, pag. 596 ss.

soluzione di continuità. « Infatti — prosegue la Corte — la riduzione di pena di cui all'art. 54 ord. penit. può essere preordinata alla liberazione condizionale, la quale, giusto il presupposto dell'art. 176 cod. pen., può essere concessa solo al condannato che, durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento (e pertanto) sembra assurdo che nell'operare la riduzione di pena si debba seguire un criterio atomistico limitato a ciascun semestre, mentre il detto beneficio è preordinato a quello della liberazione condizionale fondato su un giudizio globale attinente al ravvedimento del condannato. E altrettanto dicasi, *a fortiori*, per la riduzione di pena preordinata alla liberazione anticipata, la cui concessione non può prescindere da un esito positivo del trattamento penitenziario cui il condannato abbia realmente partecipato in modo tale da giustificare e rendere più efficace il suo reinserimento nella società » (32).

Un'attenuazione di un simile atteggiamento giurisprudenziale — tale da fare sperare ad un eventuale e possibile mutamento di indirizzo nel senso fatto proprio dalla dottrina e dalla Magistratura di sorveglianza, — si è registrata con la sentenza Cass., 14 febbraio 1978, La Barbera, inedita (33) secondo cui la riduzione di pena « non costituisce un premio tale che possa concedersi solo quando l'interessato sia in condizioni di riacquistare la libertà ...ma rappresenta, al contrario, una misura interna all'esecuzione della pena, intesa a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione e che, pertanto, può essere adottata, quando ne ricorrano i presupposti, in ogni tempo ».

Comunque, non pare dubitabile che l'indirizzo consolidatosi in questa prima fase sia stato nel senso di richiedere una valutazione globale del periodo detentivo sofferto dal detenuto.

Come già anticipato, questa interpretazione offre il fianco ad una serie di obiezioni tecnico-giuridiche difficilmente contestabili come irrilevanti.

In primo luogo si deve chiarire che la richiesta partecipazione all'attività di rieducazione richiesta quale presupposto soggettivo per la concessione del beneficio della riduzione di pena è tutt'altra cosa dal « sicuro ravvedimento », presupposto

(32) Cass., 5 aprile 1977, cit., pagg. 225 ss.

(33) Citata da GREVI, *op. cit.*, pagg. 217, nota n. 36.

quest'ultimo richiesto per la concessione della liberazione condizionale. Infatti, mentre la partecipazione all'opera di rieducazione attiene unicamente all'attività esteriore, è, cioè, « contenuto squisitamente fattuale » per ripetere l'espressione felice usata da DI GENNARO (34), facendo riferimento a fatti, comportamenti oggettivamente determinati e prescinde quindi da ogni valutazione dell'atteggiamento interiore, il ravvedimento sta ad indicare il mutamento delle abitudini di vita « tale da dare la certezza di un suo possibile e definitivo reinserimento nel contesto sociale. In questo caso si richiede una valutazione finale della esperienza detentiva giustificata anche dal fatto che l'eventuale ammissione alla liberazione condizionale comporta la riconquista, anche se condizionata, della libertà; (in modo diverso opera invece l'istituto della riduzione di pena) che interviene nel corso della detenzione e mira unicamente ad abbreviarne la durata » (35).

In favore poi di una concezione atomistica dell'istituto in oggetto si schierano anche alcune disposizioni del regolamento di attuazione della legge penitenziaria. In primo luogo l'art. 26 reg. esec., che dispone la istituzione di una cartella personale per ogni detenuto nella quale si farà menzione, fra l'altro, delle riduzioni di pena previste dall'art. 54 ord. penit. e si annoterà « allo scadere di ogni semestre il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel 2° comma dell'art. 94 », articolo che determina i criteri in base ai quali valutare la partecipazione all'opera di rieducazione. È di tutta evidenza il riferimento al semestre come arco temporale autonomo e scindibile dall'intero periodo dell'esecuzione. Ma un'ulteriore conferma della validità di una valutazione frazionata deriva anche dall'art. 71 reg. esec. che al comma 2° lettera c) indica tra le diverse ricompense anche la proposta di concessione della riduzione di pena. Il sistema delle ricompense introdotto dal legislatore nell'attuale ordinamento penitenziario, è ricollegato « a comportamenti meritevoli di un positivo apprezzamento, purché motivati da un senso di responsabilità e di partecipazione alla vita comunitaria dell'istituto » (36). I comportamenti meritevoli di ricompense — in gran parte delineati nello stesso

(34) DI GENNARO, cit., c. 602.

(35) CESARIS, cit., pag. 596.

(36) DI GENNARO, BONOMO, BREDA, cit., pag. 187.

art. 71, 1° comma — sono quelli che sintomatologicamente sono in grado di evidenziare una particolare attitudine e disponibilità del detenuto verso il programma di rieducazione. Ora, se la riduzione di pena venisse concessa alla fine della detenzione — come vorrebbe la Suprema Corte — essa perderebbe di efficacia e di valore di incentivo ad un'adesione e collaborazione al programma di risocializzazione.

Ci sembra quindi, come ha giustamente sottolineato la dottrina, che la Suprema Corte abbia confuso in questa sua prima posizione l'unità concettuale del trattamento con le sue modalità pratiche di attuazione. E che si debba propendere per una concezione atomistica dell'istituto è chiaramente dimostrato dai lavori preparatori relativi alla legge del 1975, ove, in più occasioni, si fa esplicito riferimento al cumulo dei diversi benefici che si possono ottenere durante l'intera detenzione, cioè al cumulo dei diversi abbuoni di pena semestralmente valutati. Risulta pertanto palese — come si è osservato (37) — che il beneficio della riduzione di pena si intendesse concedibile più volte nel corso dell'esecuzione, in caso contrario non si sarebbe infatti parlato di « cumulo ».

A sostegno dell'interpretazione atomistica si potrebbe poi osservare che lo stesso art. 54, comma 3° ord. penit. prevede che la condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, ne comporta la revoca. Anche questa disposizione sembra chiaro si inserisca in una concezione atomistica; infatti se si dovesse aderire alla concezione unitaria, cioè della concessione del beneficio quale premio finale, l'eventuale condanna pronunciata dopo la sua concessione comporterebbe, di necessità, l'estensione dell'inefficacia a tutte le riduzioni di pena di cui il detenuto dovrebbe giovare.

L'atteggiamento della Corte di cassazione sembra invece mutare a fare corso dal 1979 (38), in cui per la prima volta si afferma esplicitamente che la valutazione per la concessione della riduzione di pena deve « riguardare l'intero arco di tempo preso in considerazione » e non già « l'intero arco della detenzione ». Insomma: parrebbe una posizione intermedia

(37) DI GENNARO, cit.; CESARIS, cit., pag. 600.

(38) Cass.: 13 febbraio 1980, Galimi, mass. 144.998; 27 settembre 1979, Giulino, mass. 143.492.

tra quella « atomistica » e quella più rigorosamente « unitaria ».

Ma solo con la sentenza n. 1161 del 1981 (39) è possibile cogliere in motivazione l'argomentazione esplicita su cui si fonda, e probabilmente si è sempre fondata, la convinzione della Corte quando si afferma che la posizione rigorosamente unitaria non sia da imputare ad una meditata convinzione del Collegio, quanto alla circostanza temporale in cui inizialmente la Corte è dovuta intervenire in tema di riduzione di pena. Infatti, nella prima fase di applicazione dell'istituto, le Sezioni di sorveglianza, in relazione alle istanze presentate dai soggetti legittimati alla richiesta o alla proposta ai sensi dell'art. 57 dell'ord. penit., dovettero necessariamente prendere in considerazione periodi di tempo decorrenti dall'inizio della detenzione alla data del provvedimento e comprendenti più semestri, la maggior parte dei quali risalenti ad un'epoca anteriore alla entrata in vigore della legge in modo tale che la valutazione del comportamento non poté essere che finale e espressa globalmente, sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli periodi semestrali durante i quali si era sviluppato il trattamento senza soluzione di continuità.

Da questa ultima decisione sembra pertanto potersi ricavare in termini finalmente inequivoci sia la posizione del Supremo Collegio sia i reali termini di contrasto con la dottrina e quella giurisprudenza di merito che hanno affermato che: a) oggetto della valutazione debbono essere i soli semestri di per sé considerati; b) si debba tenere conto, per ciascun periodo atomicamente considerato, della sola prova di partecipazione all'opera di rieducazione concernente detto periodo; c) l'obbligo della valutazione frazionata debba considerarsi prevalente — ai fini dell'interpretazione del primo comma dell'art. 54 — rispetto all'inciso relativo alla finalizzazione della liberazione anticipata al reinserimento sociale del condannato, contenuto nel medesimo primo comma.

A ben intendere, quindi, la Corte non sembra opporsi pregiudizialmente ad una interpretazione « frazionata », quanto ad una sua rigida applicazione « semestralizzata ». La periodizzazione semestrale — chiarisce la Cassazione — serve unica-

(39) Vedi nota n. 5.

mente per determinare lo scomputo di venti giorni di pena e non per assumere detto termine come limite all'interno del quale debba fondarsi il giudizio per la concessione della riduzione di pena; ciò però non esclude che nella ipotesi in cui si possa, nel caso concreto, ritenere anche un semestre un « congruo » periodo per esprimere fondatamente detto giudizio si debba procedere alla riduzione. Semplicemente non esiste — nè può esistere, insiste la Corte (40) — coincidenza necessaria tra « congruo periodo » e semestre, ma solo eventuale. In concreto, le posizioni che possono presentarsi sono le seguenti:

i) La Sezione di sorveglianza può essere chiamata a pronunciarsi alla scadenza del primo semestre di detenzione, ovvero alla scadenza di ogni semestre. Non vi è dubbio che in queste ipotesi la Sezione di sorveglianza debba provvedere. La decisione sarà positiva o negativa solo e in quanto la Sezione ritenga possibile esprimere un giudizio limitatamente a questo solo periodo, in quanto cioè ritenga questo, « congruo ». Ma se questo semestre non fosse ritenuto sufficiente ed inequivoco per fondare un giudizio di merito, la Sezione di sorveglianza è tenuta — in via di eccezione e con adeguata motivazione — ad adottare un provvedimento interlocutorio sotto forma di ordinanza, esplicitando le ragioni per cui si richiede una valutazione unitaria comprendente più semestri. Il limite giuridico di questo provvedimento è che esso non violi il diritto del condannato alla liberazione anticipata susseguente alle riduzioni di pena che gli saranno eventualmente concesse, nè violi il diritto del condannato ad essere ammesso alla liberazione condizionale nei termini abbreviati conseguenti anche essi alle eventuali predette riduzioni di pena.

ii) La Sezione di sorveglianza è chiamata a pronunciarsi « retrospettivamente » su un periodo di esecuzione comprendenti più semestri. In questo caso il « congruo » periodo di tempo finisce per coincidere o con l'intero periodo di tempo di pena già espiato o con quel periodo di tempo che decorre dal momento in cui si è già concessa una riduzione di pena. In ambedue le evenienze il giudizio deve coprire unitariamente l'intero periodo. Nella ipotesi in cui la Sezione si esprima in

(40) Nella sentenza di cui alla nota n. 5.

termini negativi, l'istanza dovrà essere respinta *in toto*, quale che sia stato l'atteggiamento e la condotta del detenuto nelle singole fasi semestrali. Nell'ipotesi, invece, positiva, la Sezione di sorveglianza dovrà ulteriormente accertare da quale momento è possibile datare la c.d. « fase positiva » e quindi dovrà concedere la riduzione di pena per i periodi corrispondenti a quest'ultima positiva valutazione e negarla per gli altri.

iii) Terza ed ultima ipotesi. La Sezione di sorveglianza deve pronunciarsi retrospettivamente (situazione 2) su un periodo di tempo comprendente più semestri, ma qualificato da una interruzione di detenzione (ad esempio, per evasione). In questo specifico caso la Corte di cassazione ha affermato che « è possibile una valutazione separata di periodi distinti di carcerazione, tra i quali esista interruzione con inizio di una nuova attività di trattamento e, come tale, suscettibili di apprezzamento autonomo » (41).

Da questa esemplificazione emerge con chiarezza che il punto di dissenso e di controversia solo di riflesso investe la qualificazione atomistica o meno dell'istituto; è la *ratio* dello stesso che è in questione. Ed infatti l'interpretazione della Cassazione regge formalmente solo ed in quanto si ritenga che oggetto della riduzione di pena non sia il solo giudizio positivo sull'impegno mostrato nella partecipazione al trattamento, quanto il risultato conseguito dell'essersi « rieducato ». Con il ché si perde ogni possibilità di distinzione concettuale tra liberazione condizionale e riduzione di pena. Ma su questo punto, si veda più diffusamente il paragrafo seguente.

6) Il problema di come debba svolgersi e su quali elementi debba fondarsi il giudizio al fine di applicare il beneficio di cui all'art. 54 ord. penit. è quindi strettamente dipendente dalla *ratio* che si attribuisce all'istituto della liberazione anticipata: ricompensa per avere collaborato al trattamento penitenziario, ovvero privilegio per essere stati positivamente influenzati dall'opera di rieducazione. Nel primo caso, è sufficiente che il condannato abbia dato prova di buona e regolare condotta, cioè che abbia tenuto un comportamento di disciplinata

(41) Cass.: 21 novembre 1980, Arnone, mass. 147.492; 31 marzo 1980, Gallasi, mass. 185.412.

osservanza delle norme che regolano la vita carceraria; nella seconda ipotesi, invece, il beneficio potrà essere concesso solo se l'organo competente (la Sezione di sorveglianza) abbia raggiunto il convincimento del mutamento in positivo dell'atteggiamento interiore del condannato, cioè della collaborazione psichica di questi alla attività svolta dagli operatori penitenziari. In quest'ultima posizione — fatta propria dalla Corte di cassazione — traspare la più volte censurata confusione tra i requisiti soggettivi richiesti per la concessione della liberazione condizionale e quelli per la liberazione anticipata.

Sui requisiti per così dire personali per la concessione della riduzione di pena il Supremo Collegio ha affermato innanzitutto, due principi ovvi: in primo luogo che l'istituto della liberazione anticipata opera esclusivamente nei confronti dei condannati e non degli imputati (42); in secondo luogo come la valutazione all'opera di rieducazione costituisca un giudizio di fatto non censurabile in Cassazione (43). La censura si può realizzare, e di fatto si è realizzata, solo per violazione di legge o mancanza di motivazione.

Muovendosi nella prospettiva in precedenza illustrata, la Suprema Corte ha provveduto ad annullare le ordinanze di concessione della riduzione di pena ogni qual volta ha ravvisato nell'ordinanza stessa la carenza o la mancanza di validi elementi di giudizio in grado di motivare i progressi intervenuti nel processo di rieducazione del condannato. Affermando che la motivazione non possa considerarsi adeguata quando sia generica o si limiti « al richiamo di giudizi espressi da altri organi, o si fondi su elementi logicamente insufficienti o contraddittori o contrari alla realtà storica, o si sia omesso di prendere in esame circostanze chiaramente negative o infine quando sia stato troppo breve, a stretto rigore di logica rispetto all'intera durata della pena, il periodo di espiazione sottoposto a controllo per l'analisi del comportamento del detenuto ai fini di un giudizio serio ed attendibile, perché in tale caso ne risulterebbe ancora un vizio di omesso esame di elementi decisivi quali potrebbero risultare da una più prolungata osservazione » (44), in pratica la Suprema Corte, in più di una occasione,

(42) Cfr. per tutte, Cass., 7 marzo 1977, ric. P.M. in c. Nunziante, in *Giust. pen.*, 1978, III, 448, 368.

(43) Vedi, fra le altre, Cass. 4 aprile 1977, Cosenza, cit.

(44) Cass. 3 marzo 1977, Nigro, cit.

attraverso la censura di un difetto di motivazione, è venuta a sindacare sia pure indirettamente nel merito del potere discrezionale attraverso il quale la Sezione di sorveglianza aveva provveduto a concedere la riduzione di pena. Vediamo alcuni esempi.

Con sentenza 5 aprile 1977 (45), la Corte di cassazione annulla per mancanza di motivazione l'ordinanza di concessione del beneficio perché si fonda sulla generica affermazione che il condannato ha tenuto « buona condotta ». Nella stessa sentenza (46), la Suprema Corte annulla l'ordinanza sempre per carenza di motivazione, in quanto la Sezione di sorveglianza si era rimessa al giudizio espresso dal direttore dell'istituto di pena senza specificare le ragioni per le quali, nonostante il breve periodo di carcerazione sofferto in rapporto all'entità complessiva della condanna e la mancanza di elementi sintomatici, doveva ritenersi raggiunta la prova della partecipazione all'opera di rieducazione, e in questa occasione afferma « non essere sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto, ma occorre che esso si concreti in modo da operare sia nei rapporti interni che eventualmente esterni di valore sintomatico » (47). Ancora la sentenza del 28 giugno 1978 (48) riafferma lo stesso principio, chiarendo come il difetto di motivazione della riduzione di pena si fondi « su un generico richiamo ai testi normativi disciplinanti la materia e all'informazione del direttore dell'istituto penitenziario sulla regolare condotta, senza il benché minimo riferimento a fatti concreti e specifici, laddove l'obbligo della motivazione avrebbe dovuto essere adempiuto in modo particolarmente rigoroso, atteso il rigetto di una precedente analoga istanza e data la brevità del periodo di detenzione e la prossimità della scadenza della pena (49). Nello stesso senso vedi anche la sentenza 7 novembre 1977 (50). Ancora, e più in particolare, la Cassazione ha ritenuto che il condannato a quindici anni di reclusione che ne abbia scontato cinque e che abbia svolto, sia pure diligente-

(45) In *Foro It.*, 1977, II, 225.

(46) In *Foro It.*, cit., 226.

(47) *Idem*, 228.

(48) In *Giust. pen.*, 1979, III, 116 ss.

(49) In *Giust. pen.*, 1979, III, 118.

(50) In *Giust. pen.*, II, 82 ss.

mente, mansioni di inserviente in cucina, non possa essere ammesso — sulla base di questi soli elementi — a godere del beneficio della riduzione di pena (51). Anche il detenuto che sia evaso all'inizio dell'esecuzione della pena, evasione questa avvenuta ad un anno e mezzo prima dell'esame dell'istanza per la liberazione anticipata, non è ritenuto dalla Corte di cassazione meritevole del beneficio di cui all'art. 54 ord. penit. (52). Ed infine: la deficienza mentale del detenuto si è affermato non costituisca motivo né per concedere, né per negare la riduzione di pena, dovendo il giudice valutare nel suo complesso i risultati del trattamento rieducativo (53).

7) Il tema di rapporti tra liberazione anticipata e le altre misure alternative alla pena va affrontato, per chiarezza, nelle diverse e distinte ipotesi in cui la questione può presentarsi: in primo luogo, se il tempo trascorso in semilibertà — e come ipotesi separata, in affidamento in prova al servizio sociale — possa essere soggetto alle riduzioni di giorni venti per ogni semestre come previsto dall'art. 54 ord. penit.; in secondo luogo, se possa considerarsi come scontata ai fini dell'ammissione al regime di semilibertà, la parte di pena detratta grazie ai provvedimenti di riduzione (in dottrina, le questioni qui enunciate sono affrontate in MULLIERI) (54).

Per quanto attiene al primo aspetto del problema — cioè se il tempo trascorso in semilibertà possa essere soggetto alle riduzioni di pena — la giurisprudenza di Cassazione è nel senso, a nostro avviso corretto, di riconoscerne l'ammissibilità. È stato infatti affermato nella sentenza dell'11 luglio 1977 (55), che « nel computo delle riduzioni di pena da applicarsi per la liberazione anticipata, può tenersi conto del tempo trascorso dal condannato in semilibertà, costituendo questa null'altro di una modalità di esecuzione della pena detentiva ».

La questione, invece, se l'istanza di riduzione di pena, diretta alla liberazione anticipata sia ammissibile e suscettibile di accoglimento quando il condannato a pena detentiva non sia

(51) Cass., 7 novembre 1977, in *Giust. pen.*, 1978, III, 269 ss.

(52) Cass., 2 aprile 1978, in *Giust. pen.*, 1978, II, 70 ss.

(53) Cass., 14 aprile 1978, in *Giust. pen.*, 1978, II, 138 ss.

(54) MULLIERI: « Brevi note sulla natura giuridica della semilibertà e sulla sua cumulabilità con la liberazione anticipata », in *Cass. pen.*, 1977, 1360 ss.

(55) In *Foro it.*, 1977, II, 409 ss.

in stato di detenzione, ma sia stato affidato al servizio sociale a norma dell'art. 47 ord. penit., ha trovato soluzioni contrastanti, anche se l'orientamento ora prevalente nella giurisprudenza di Cassazione è per la non ammissibilità. Infatti, con la sola eccezione della sentenza 7 novembre 1977 (56) il Supremo Collegio si è espresso ripetutamente negando la possibilità che l'istanza diretta alla liberazione anticipata sia suscettibile di accoglimento quando il detenuto si trovi in affidamento in prova, in quanto la soluzione contraria sarebbe in contrasto con la natura e la funzione dell'affidamento in prova al servizio sociale. L'incompatibilità tra affidamento in prova e riduzione di pena è motivata per la Corte di cassazione dal fatto che l'affidamento in prova al servizio sociale conduce in effetti al venir meno dello stato di detenzione, alla liberazione del condannato e cioè allo stesso concreto effetto cui, in base a presupposti e condizioni diversi — anche in relazione alla durata della pena da scontare — la liberazione anticipata perviene; « l'affidamento al servizio sociale fa infatti venir meno — e questa è la sua caratteristica principale — ogni rapporto del soggetto con l'istituzione carceraria; e in mancanza di qualsiasi rapporto di tale genere non si può concepire una espiazione della pena in atto, una modalità diversa di esecuzione della pena detentiva; l'affidamento al servizio sociale... è in effetti una rinuncia dello Stato ad esigere l'esecuzione della pena detentiva; ...l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale si inquadra pertanto nell'ambito degli istituti che costituiscono un atto di clemenza giudiziale che conduce, sotto condizione, alla estinzione della pena » (57).

Come abbiamo avuto modo di vedere l'interpretazione dominante della Suprema Corte è nel senso di collocare la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale sotto l'etichetta giuridica di un'ipotesi di estinzione di pena; conseguentemente a questa lettura, non si può non dedurre l'assoluta inconciliabilità tra affidamento e liberazione condizionale, in quanto sarebbe logicamente paradossale parlare di liberazione anticipata per un condannato che è già stato anteriormente liberato. Né, d'altra parte, volendo anche disattendere questa impostazione ed optare per quella che intende l'istituto dell'affidamento in

(56) In *Giust. pen.*, 1978, II, pag. 209.

(57) Cass., 24 maggio 1978, Madia, in *Giust. pen.*, II, 135-6.

prova al servizio sociale come modalità di esecuzione di pena e quindi come misura alternativa alla detenzione ci sembra poi facilmente superabile lo scoglio formale posto dall'art. 54 ord. penit. che esplicitamente prevede la possibilità di riduzione solo per semestri di « pena detentiva scontata » (58).

E veniamo all'ultima ipotesi prospettata: se possa considerarsi come scontata ai fini dell'ammissione al regime di semi-libertà la parte di pena detratta grazie ai provvedimenti di riduzione. La soluzione negativa avanzata dalla Suprema Corte (59) risponde al criterio desumibile — a contrario — dal 4° comma dell'art. 54 ord. penit., che vuole che « nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale, la parte di pena detratta... si consideri come scontata », mostrando in questo modo come si sia inteso attribuire alla riduzione di pena l'effetto suddetto ai soli ed esclusivi fini della condizione di ammissibilità alla liberazione condizionale di cui all'art. 176 cod. pen. È una soluzione che poggia sul noto brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, secondo cui, nel caso in oggetto, dovrebbe dedursi che il legislatore, così operando, abbia implicitamente escluso che un identico effetto potesse attribuirsi alla liberazione anticipata in relazione ad istituto che non fosse quello solo della liberazione condizionale. E come tutte le argomentazioni che poggiano su un simile criterio ermeneutico, il meno che si possa dire è che peccano di formalismo.

In margine a quanto sopra trattato — in quanto non sussumibile sotto la problematica dei rapporti tra liberazione anticipata e le altre misure alternative — ricordiamo la sentenza, 18 ottobre 1977 (60), che ha affermato l'inapplicabilità della liberazione anticipata quando sia stata concessa la liberazione condizionale e per effetto di essa sia già cessata l'esecuzione della pena detentiva, e questo perché l'istituto della liberazione anticipata — secondo un'interpretazione del Supremo Collegio più volte richiamata — presuppone che sia ancora in atto lo stato di detenzione.

(58) In dottrina, cfr. BRICOLA: « L'affidamento in prova al servizio sociale: « fiore all'occhiello » della riforma penitenziaria », in *La questione criminale*, 1976, 392.

(59) Cass., 2 luglio 1977, Marchi, in *Foro it.*, 1977, II, 408-9.

(60) Cass., 18 ottobre 1977, Nicoli, in *Giust. pen.*, 1978, III, 382, m. 276.

8) Con sentenza del 18 aprile 1978 (61), la Corte di cassazione ha preso in esame l'inconveniente determinato da plurime applicazioni ad opera di più Sezioni di sorveglianza di riduzioni di pena per liberazione anticipata attinenti ad identici periodi di pena espiata e ha ritenuto che si debba seguire la procedura prevista per il caso di più sentenze per lo stesso fatto contro la medesima persona *ex art.* 579 cod. proc. pen., vale a dire attraverso il ricorso per Cassazione.

In effetti — come giustamente fa notare CATELANI (62) — trattandosi di duplice applicazione di un beneficio ad una stessa persona ad opera di due giudici diversi alla insaputa l'uno dell'altro, si potrebbe seguire anche il criterio adottato in tema di plurime applicazioni di indulto da parte di più giudici, criterio secondo il quale il p.m. provvede a ridurre nei limiti previsti dalla legge l'indulto concesso. Infatti, anche per la riduzione di pena lo stesso p.m. competente per l'esecuzione potrebbe adottare un provvedimento analogo senza necessità di sollecitare l'intervento della Suprema Corte, la cui decisione potrebbe anche intervenire a scarcerazione avvenuta, con l'inconveniente di dovere nuovamente procedere alla carcerazione del condannato prematuramente scarcerato.

9) Il Tribunale supremo militare con sentenza 29 marzo 1977 (63) — e attraverso altre decisioni a questa conformi — ha affermato che l'istituto della liberazione anticipata è applicabile anche al condannato alla reclusione militare, per cui, nell'ambito dell'attuale ordinamento giudiziario militare, organo competente ad adottare il provvedimento di concessione è il giudice militare di sorveglianza.

Per i condannati minori degli anni diciotto, ovvero di soggetti maggiorenni, ma che commisero il reato in minore età, la competenza a decidere sulle istanze di liberazione anticipata spetta al Tribunale per i minorenni. Così ha deciso la Cassazione, con sentenza 5 aprile 1977 (64), argomentando che ai fini della designazione del giudice competente occorre rilevare che in base all'art. 12, legge 12 gennaio 1977, n. 1 (che ha modificato

(61) In *Giust. pen.*, 1978, III, 409 ss.

(62) CATELANI, cit., pag. 279, nota n. 105.

(63) In *Giust. pen.*, 1977, III, 518 ss.

(64) In *Foro it.*, 1977, II, 225 ss.

l'art. 79 della legge penitenziaria del 1975) nei confronti del minore le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate rispettivamente dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso detto tribunale.

10) Da questa rassegna critica e con riferimento più specifico all'articolata motivazione di cui alla sentenza 1161/1981 si può ragionevolmente presumere di intendere compiutamente l'interpretazione della Cassazione in tema di riduzione di pena.

In termini sintetici si può riassumere come segue:

— La riduzione di pena è una causa di estinzione di frazioni di pena sottoposta alla condizione risolutiva prevista dal 3° comma dell'art. 54 ord. penit. per colui che abbia aderito fattivamente all'offerta di disponibilità obbligatoriamente avanzate dall'Amministrazione penitenziaria (leggasi: trattamento).

— La condizione risolutiva di cui sopra si verifica in occasione dell'accertamento da parte della Sezione di sorveglianza dell'impegno del detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli dal trattamento.

— L'impegno nel trarre profitto dalle opportunità offerte dal trattamento deve essere valutato in relazione al programma individualizzato e finalizzato al reinserimento sociale del detenuto.

— La riduzione di pena diventa pertanto uno strumento per la progressione del trattamento.

— In quanto il trattamento penitenziario si configura come un « unicum » inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato, la riduzione di pena non può non subire l'attrazione finalistica a cui il trattamento è orientato, cioè la risocializzazione.

— La riduzione di pena deve, quindi, essere concessa solo e in quanto il condannato « stia per ri-educarsi », stia « effettivamente », cambiando in meglio.

— Da quanto sopra esposto si deduce che la riduzione di pena è mezzo di controllo dei processi di modificazione « interiore » del detenuto all'interno del programma finalizzato alla azione rieducativa, per cui la « partecipazione » deve essere valutata con riferimento all'atteggiamento psicologico con cui il soggetto ha fatto o non propri i risultati del trattamento.

— Da cui: la condotta esteriore ha un valore puramente sintomatico; l'organo preposto alla concessione del beneficio ha la più ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi per fondare il proprio giudizio; perde ogni significato il riferimento ad un limite temporale; e tutto ciò che ne consegue, come abbiamo potuto vedere.

Le perplessità che una simile interpretazione è destinata ad incontrare da un punto di vista tecnico-giuridico sono già state avanzate quando sono state sunteggiate le ragioni che militano in favore di una concezione atomistica dell'istituto in oggetto. Merita di affrontarne, ora, altre, di diversa natura.

L'istituto della riduzione di pena — e in ciò non diversamente dalla liberazione condizionale — può trovare una propria giustificazione razionale unicamente come incentivo di natura premiale ad una condotta in qualche modo compatibile con il « buon » governo carcerario. È nella pratica — e non giova ulteriormente negarlo — un mezzo disciplinare. Come, appunto, la stessa liberazione condizionale. L'origine storica di quest'ultima ce lo insegna — e non solo nella sua originaria esperienza statunitense (65) ma anche nella originale previsione normativa del codice Rocco, dove si subordinava la concessione del beneficio al solo elemento della « buona condotta » (66). Per tacere poi dell'utilizzazione della liberazione condizionale a scopi apertamente utilitaristici, quando « ragioni superiori » chiedono imperiosamente... « carne da cannone » (67) o forza lavoro « a buon mercato » (68).

È solo con l'imporsi della ideologia rieducativa o della prevenzione speciale quale finalità in grado di legittimare il potere punitivo dello Stato che le eccezioni al principio dell'effettività della pena — imposte da necessità non sempre « confessabili » — sono state progressivamente sacrificate sul medesimo altare del « recupero sociale del condannato ». E questo — sia chiaro — dal punto di vista della sola giustificazione ideologica, perché nella concreta applicazione la que-

(65) Cfr., in dottrina, BARONE: « La liberazione condizionale tra clemenza e rieducazione », in *Indice penale*, 1977, pagg. 571 ss. e bibliografia ivi riportata.

(66) Cfr. VASSALLI: « La riforma della liberazione condizionale », in *Rassegna di studi penitenziari*, 1951, pag. 570.

(67) Vedi R.D.L. n. 924 del 1940 e la legge 27 giugno 1942, n. 827.

(68) Cfr. NEWMAN, *Sourcebook on Probation, Parole, and Pardons*, 1975, pagg. 18 ss. e bibliografia ivi riportata.

stione sembra porsi ben diversamente se l'attenzione statistica, ove è stata posta (69), non ha potuto che svelare come l'andamento quantitativo della concessione di questo beneficio risponda sempre a variabili « esterne » alla rieducazione del condannato, quali l'allarme sociale, il sovraffollamento nelle carceri, la situazione del mercato del lavoro, le necessità della guerra, ecc.

Personalmente sono dell'avviso che il legislatore del 1975, nonché le Sezioni di sorveglianza, avessero correttamente voluto e ben inteso il nuovo istituto della riduzione di pena al di fuori della finalità rieducativa, desiderosi di sfuggire a quelle aporie insanabili tra affermazioni di principi e pratica attuazione, così come si erano determinate a proposito della liberazione condizionale. Insomma: avessero inteso il beneficio della riduzione quale efficace mezzo di disciplina carceraria, soprattutto in un momento in cui non sembrava — né sembra tutt'ora — possibile arginare la violenza nelle carceri se non ricorrendo — tra l'altro con scarsi ed incerti esiti — alle « maniere forti ». Un istituto che si ispira — nei fatti — a quella stessa filosofia, imposta da « tristi » necessità, che aveva portato ad un ampio e « salutare » impiego dei permessi: favorire quel minimo di disciplina — per ragioni squisitamente utilitaristiche che ben poco hanno a che vedere con le istanze di risocializzazione — di fronte all'inidoneità degli strumenti tradizionali di « buon governo » delle carceri. Confessiamolo: un mezzo — certamente dei non peggiori — di controllo attraverso un « piccolo » ricatto. Come si dicesse: se ti adegui — anche solo passivamente — alle « regole del gioco »... di questo si terrà conto per sottrarti alle stesse prima del termine dovuto. E di ciò, — di questa « soave » coazione — penso non ci si debba vergognare, stante la drammaticità dell'attuale situazione penitenziaria.

Che senso ha — mi domando, allora — risuscitare, tra l'altro artificiosamente, il mito del trattamento rieducativo per legittimare un istituto che non necessita, fortunatamente, di alcuna retorica giustificativa?

(69) Cfr. RUSCHE, KIRCHHEIMER: *Pena e struttura sociale*, Bologna, 1978, 291 ss.; PAVARINI: « Carcere e mercato del lavoro. Alcune ipotesi di ricerca in tema di politica penitenziaria durante il Fascismo », in *Annali Feltrinelli*, 1979-1980, pagg. 329 ss.

E che questa operazione di ortopedia estetica non possa più compiersi con la coscienza felice del « tempo antico » ci è confessato dalla stessa Cassazione che — quasi freudianamente — mostra di non essere più in grado di rimuovere il senso di colpa di aver « consapevolmente » mentito. « ... È stato obiettato — argomenta infatti la Corte (70) — che quella della Cassazione sarebbe una costruzione artificiosa, utopistica, ancor più retorica del concetto stesso normativo di trattamento e, comunque, velleitaria, posto che la realtà strutturale del sistema penitenziario italiano consentirebbe, al più, dei singoli atti di sostegno e mai una finalizzazione dell'azione. La censura, a ben vedere, si muove su due piani completamente diversi: il primo, a livello normativo pone in discussione... il concetto stesso di trattamento sottolineandone il carattere di " nobile " bugia, per negare, in nome della " cura " del delinquente, i diritti fondamentali dell'uomo; il secondo, a livello operativo, investe l'organizzazione e la funzionalità del sistema penitenziario italiano ».

Obiezioni che personalmente condivido e che sinceramente non vedo come possano essere criticamente superate, senza ricorrere ad affermazioni di principio del tipo: la funzione rieducativa del trattamento penitenziario « ... è un principio di civiltà che deve essere difeso, quali che siano le condizioni strutturali del sistema » (71).

(70) Cfr. nota n. 5.

(71) Cfr. nota n. 5.

RIASSUNTO

La riduzione di pena, nella rubrica dell'art. 54 ord penit. intesa come liberazione anticipata, consiste nel beneficio concesso al condannato a pena detentiva « che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione » di uno ' sconto ' di venti giorni per ciascun semestre di pena. L'istituto, che si inserisce nella visuale di una limitazione progressiva della pena carceraria, denota a distanza di sette anni dalla Riforma una « distanza tra interpretazione di merito a quella di legittimità tra le più ampie ». La Corte di cassazione, infatti, giusta una concezione unitaria dell'istituto in esame ritiene in primo luogo doversi valutare ai fini delle riduzioni il periodo di pena scontato nel suo complesso, e non in misura frazionata semestre per semestre; inoltre la riduzione di pena dovrà essere concessa esclusivamente se e in quanto il condannato « stia effettivamente cambiando in meglio ». L'A. non condivide in linea generale una idea della liberazione anticipata che presupponga il controllo dei processi di modificazione « interiore » del

detenuto all'interno del programma finalizzato all'azione rieducativa. Rileva invece, sulla scorta della dottrina formatasi in argomento e degli orientamenti espressi dalle magistrature di sorveglianza, che la liberazione anticipata, non diversamente dalla liberazione condizionale, trovi giustificazione razionale « come incentivo di natura premiale ad una condotta compatibile con il buon governo penitenziario ». Da simile premessa si argomenta che dovranno essere considerati separatamente, ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio, i singoli semestri, a meno che nei casi concreti non si renda necessario un periodo di osservazione più prolungato.

RESUME

La réduction de peine, dont à l'article 54 de la législation pénitentiaire, entendue comme libération anticipée, consiste à faire bénéficier le condamné à une peine de détention « qui ait fait preuve de participation à l'oeuvre de rééducation » d'une « remise » de vingt jours pour chaque semestre de peine infligé. Cette institution, qui se situe dans l'optique d'une limitation progressive de la peine d'emprisonnement, laisse transparaître, sept ans après la Réforme, un écart très sensible entre l'interprétation sur le fond et celle de légitimité. En effet, en vertu d'une conception unitaire de l'institution en examen, la Cour de Cassation estime, en premier lieu, qu'il faut évaluer, aux fins des réductions, la période de peine expiée dans son ensemble, et non de façon fractionnée, semestre par semestre; en outre, la réduction de peine devra être accordée exclusivement si et dans la mesure où le condamné « est en train effectivement de changer en mieux ». L'Auteur ne partage pas, de façon générale, une idée de la libération anticipée postulant le contrôle des processus de modification « intérieure » du détenu, dans le cadre d'un programme finalisé à l'action de rééducation. Il relève, par contre, sur le vu de la doctrine qui est allée se formant à cet égard et des orientations manifestées par les juges de l'application des peines, que la libération anticipée — tout comme la libération conditionnelle — trouve une justification rationnelle « comme incitation, sous forme de récompense, à une conduite compatible avec une bonne gestion pénitentiaire ». On déduit, d'une telle prémisse, qu'il faudra, aux fins de l'évaluation des préalables pour l'octroi du bénéfice en question, tenir compte séparément des différents semestres, à moins que, dans les cas concrets, il ne s'avère nécessaire de se ménager une période d'observation plus prolongée.

SUMMARY

The reduction of prison sentences, which Article 54 of the prison regulations defines as early release, consists in granting a « discount » of twenty days for every six months of the sentence to persons sentenced to a term of imprisonment « who have given proof of their collaboration in the work of rehabilitation ». Seven years after the Reform, the system, which falls within the context of a progressive limitation of prison sentences, reveals a very wide gap between interpretation of merit and interpretation of legitimacy. Based on an overall conception of the system under examination, the Court of Cassation has in fact expressed the view that for the purpose of cutting prison sentences the first thing to be considered must be the overall period of the sentence which has been served and not the six-monthly sub-divisions. Furthermore, the reduction of sentence only be granted if and to the extent to which the sentenced person « is in fact changing to better behaviour ». Generally speaking the author does not favour the idea of an early release based on the control of the process of the prisoner's « inner » change as part of the programme underlying rehabilitation. But he does point out, by quoting leading cases and the views expressed by supervisory Magistrates, that early release, like conditional release, has a rational

justification « as an incentive in the nature of an award to conduct in keeping with good prison management ». Based on this premiss it is argued that for the purpose of assessing the requirements for the grant of early release, the individual six-monthly periods must be considered separately, unless a longer period of observation is needed in given cases.

RESUMEN

La reducción de la pena, de acuerdo con el art. 54 del reglamento penitenciario, entendida como excarcelación anticipada, consiste en el beneficio concedido al condenado a prisión « que haya dado prueba de participación en la obra de reeducación », de un « descuento » de veinte días por cada semestre de pena. El instituto, que se inserta en la perspectiva de una limitación progresiva de la pena de prisión, denota, a siete años ya, de la Reforma, una distancia, entre la interpretación de mérito y la de legitimidad entre las más amplias. La Corte de Casación, en efecto, considerando justa una concepción unitaria del instituto examinado, estima, en primer lugar, que se debe evaluar, a los fines de las reducciones, el período de pena descontado en su totalidad, y no en forma fraccionada semestre por semestre. Además, la reducción de pena deberá ser concedida exclusivamente, si y cuando el condenado « esté efectivamente mejorando ». El autor no comparte, en líneas generales, una idea de la excarcelación anticipada que presuponga el control de los procesos de modificación « interior » del detenido dentro del programa que persigue la acción reeducadora. En cambio, pone de relieve, en base a la doctrina que se ha formado sobre el tema y a los lineamientos expresados por las magistraturas de vigilancia, que la excarcelación anticipada, en forma no distinta a la libertad condicional, encuentre justificación racional « como incentivo considerado como premio a una conducta compatible con el buen gobierno penitenciario ». De igual forma, se argumenta que los semestres deberán ser considerados en forma separada, a fines de la evaluación de los presupuestos para la concesión del beneficio, a menos que en los casos concretos no sea necesario un período de observación más prolongado.

ZUSAMMENFASSUNG

Der in der Ueberschrift des Art. 54 des Ordinamento Penitenziario (Strafvollzugsgesetz, ndt.) Strafverminderung (die als Entlassung zur Bewahrung zu verstehen ist) bestehet in der bewilligung eines 20-Tage-Strafzeitnachlasses je Semester zu denjenigen Verurteilten, die beweisen, dass die dem Wiedereingliederungswerk mitgemacht haben. Die gerichtlich Anstalt, die sich in der Auffassung der fortschreitenden Freiheitsstrafbeschaenkung hineinzieht, zeigt sieben Jahre nach der Strafvollzugsreform einen tiefen Unterschied zwischen des Neutzlichkeits- und den Gesetzmaessigkeitsinterpretazion.

Nach der Ansicht des Kassationsgerichtes soll den Strafzeitsabzug dazu in Beziehung auf die gesamte gar nicht auf die semesterbruchgeteilte Strafzeit zugerechnet werden; ausserdem soll der Strafzeitsabzug ausschliesslich dann zugewilligt werden, wenn der Verurteilte « wirklich besserungsfortgeschritten sei ».

Der Autor stimmt mit keiner allgemeinen Vorstellung einer Voraussetzung zu, die die Pruefung der innigen Charakterzuegeumaenderung innerhalb des Wiedererziehungsprogramms. Der Autor macht unter Geleit der betreffenden Doktrin und der von den Ueberwachungsrichtern gegebene Richtungen darauf aufmerksam, dass der Anreiz verdienstlicher Natur zu einer der guten Gefaengnisleistung passenden Verhandlung die vernuenftige Rechtfertigung davon besteht.

Daraus wird weiter argumentiert, dass die einzige Semester zu Schaetzung der Grundlage zur Entrassung Bewilligung der zur Bewahrung separat einzuschaetzen, wenn bei konkreten Faellen eine verlaengerte Beobachtungszeit erforderlich ist.